

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1877)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1966 (V. Stampato n. 2903)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 ottobre 1966*

Attribuzione al personale della polizia ferroviaria, per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento, della indennità di trasferta prevista per i dipendenti dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, è abrogato.

Art. 2.

Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.